

**Progetto di ricerca su:**  
***“Il decreto legislativo 81/2015: l'impatto dell'art. 2 nel mercato del lavoro in trasformazione”***

***Allegato codice 2***

Afferenza: **Dipartimento di Giurisprudenza**

Coordinatore: **Prof.ssa Elena Signorini**

**Descrizione del programma**

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, rubricato "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", rappresenta un tentativo di incidere sulla disciplina del lavoro a progetto operando un revirement rispetto alla posizione che, dal 2003 in poi, il legislatore "flessibile" aveva assunto rispetto a tale forma contrattuale. A conferma di ciò, all'art. 1 del decreto in esame, il legislatore ha voluto rimarcare che il contratto di lavoro subordinato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, richiamando alla mente il fatto che la sua disciplina costituisce il riferimento sia per l'instaurazione che per l'esecuzione di un qualsiasi contratto di lavoro (già con la legge 230/1962, il legislatore sosteneva, sin dall'art. 1, che "il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato").

Emerge quindi, già da una primissima analisi della rubrica dell'art. 1, del d. lgs. 81/2015 - "Forma contrattuale comune", il timido tentativo del legislatore di scusarsi per le abrogazioni che opererà, intendendo confermare il ruolo di preminenza che il contratto di lavoro subordinato ha e mantiene rispetto ad altre forme contrattuali.

Tale impostazione ha un ruolo di particolare rilievo in relazione alle c.d. "collaborazioni organizzate dal committente", cui il legislatore dedica l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, incidendo sul sistema di "protezione e tutela" sviluppatosi intorno alla figura coniata nell' art. 409 cpc.

Al riguardo merita evidenziare come, in un mercato del lavoro instabile caratterizzato da qualche percentuale positiva di ripresa derivante esclusivamente dalla facoltà per i datori di lavoro di assumere utilizzando gli sgravi fiscali, incidere sul lavoro a progetto abrogandolo, senza elaborare una alternativa e riconducendo ogni "sua" manifestazione di lavoro nel novero del lavoro subordinato, forse sia stata una manovra azzardata.

Plurime sono le ragioni sottese a tale scelta, dal contenzioso sviluppatosi sul tema, alla volontà di superare la logica codicistica di elaborazione dei contratti per tipi normativi rigidi ed intangibili, motivate anche dalla propensione ad adottare formule ricognitive che consentono di adeguare la disciplina protettiva alla mutevole realtà sociale.

Il progetto intende evidenziare come l'abrogazione del lavoro a progetto non produca vantaggio per quel lavoratore che operi come autonomo con collaborazione organizzata dal committente, poiché si ritroverebbe privo di una protezione per quelle manifestazioni che difficilmente possono essere riconducibili al lavoro subordinato.

Il progetto intende soffermare l'attenzione sul fatto che, se da un lato si ha l'estinzione del contratto a progetto, come tipo contrattuale, dall'altro, si potrebbe assistere ad una rinascita delle collaborazioni a norma dell'art. 409 c.p.c., che addirittura, potranno essere stipulate a tempo indeterminato.

Questo studio intende pertanto prendere le mosse proprio dal contenuto dell'art. 2, co. 1, ove si dispone che "far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" per evidenziare la dubbia efficacia della riforma nella prospettiva dell' occupazione del lavoratore, poiché trattandosi di collaborazioni organizzate dal committente l'espressione "organizzare" può vantare solo una natura descrittiva e non precettiva come auspicato dal legislatore. Lo studio proseguirà

affrontando il regime di esenzioni contenute nel secondo comma della norma dedicato alle cd. "collaborazioni non assimilate". Particolare rilievo verrà dato alle questioni di diritto intertemporale relative ai contratti in essere rispetto all'entrata in vigore della riforma.

Il piano di lavoro, quindi, prevede una analisi della recentissima normativa (d. lgs. 81/2015) rapportata però alle legislazioni precedenti così da proporre un risultato finale della ricerca che riesca a delineare quali siano i meccanismi che spingono il legislatore a normare in modi così contrastanti. Inoltre, l'autore della ricerca dovrà dapprima interrogarsi se le forme di lavoro parasubordinato ostacolano l'andamento positivo del mercato del lavoro e in prospettiva comparata, analizzare gli istituti contrattuali europei che si avvicinano alla parasubordinazione, evidenziando se esistano migliorie rispetto al modello legale italiano, nel rispetto di quanto l'unione Europea ha stabilito in merito.

La ricerca è volta ad indagare la rilevanza delle collaborazioni nel nostro ordinamento, sia con riguardo ai riflessi che la maggior flessibilità in essa "auspicata" poteva portare al mercato del lavoro, sia con riguardo alle problematiche relative alla riconduzione delle manifestazioni lavorative nei "tipi contrattuali", dedicando inoltre particolare attenzione alle ragioni che hanno indotto il legislatore ad inserire le attività di lavoro autonome organizzate dal committente al novero della subordinazione. L'analisi si svilupperà anche a livello territoriale affrontando come la realtà economica bergamasca risponda alle sollecitazioni delle collaborazioni "ricondotte" nel lavoro subordinato.

L'autore della ricerca dovrà poi affrontare ed analizzare se la stessa parasubordinazione, sviscerata in ogni istituto contrattuale che la richiami, abbia reso, come parte della dottrina sostiene, maggiormente precario il mercato del lavoro o meno.

Sarà pertanto necessario evidenziare anche l'avanzamento della legislazione UE in tema, al fine di mostrare quale ricaduta abbia la parasubordinazione, definita altresì come lavoro autonomo economicamente dipendente, considerato ad oggi non tutti gli Stati membri possiedono tale figura che però dovrebbe essere integrata nei vari Ordinamenti al fine di migliorare i tassi di crescita ed occupazione (in tal senso, si veda il Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente», 2011/C 18/08).

La ricerca proposta, sviluppata sulla base di quanto evidenziato anche nella sezione "descrizione del progetto", si prefigge una rilettura critica della fattispecie mappandone l'applicazione sia a livello territoriale, che nazionale che europeo. L'intendimento è infatti anche comparare i vari modelli Ue soffermandosi sugli elementi poco analizzati dalla dottrina fino ad oggi.

La ricerca conclusiva mira ad offrire un punto di vista innovativo a livello di contenuti e proattivo nel difficile lavoro di ipotizzare una diversa normazione dell'istituto della collaborazione da reintrodurre nel nostro ordinamento.